

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Prestazioni occasionali: le novità 2023 della Legge di Bilancio.

Nell'ultimo anno le innovazioni più consistenti alla disciplina del lavoro occasionale sono state introdotte , dal **c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs 104/2022)** che ha inteso disciplinare il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, che viene applicato non solo ai rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, ma anche , tra gli altri, ai contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

L'ispettorato ha precisato che, per tali contratti, dovrà farsi riferimento alle informazioni contenute alla lettera da a) ad e) del comma 17 dello stesso art.54-bis ovvero:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale;
- la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 gg;
- il compenso pattuito

Tali informazioni in base alle nuove modifiche legislative, devono essere trasmesse in formato cartaceo o in formato elettronico al lavoratore prima dell'inizio della prestazione,

La violazione di tali obblighi è soggetta alla sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

La legge di bilancio inoltre interviene sulla disciplina di riferimento della prestazione occasionale, ampliandone sia il perimetro di efficacia mediante l'aumento del limite massimo dei compensi da corrispondere a ciascun lavoratore (da 5.000 a 10.000 l'anno) e prevede il ricorso alle prestazioni occasionali anche da parte degli utilizzatori che occupano 10 lavoratori a tempo indeterminato (precedentemente 5).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Cimino